

Proposta di legge regionale

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche all'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2002, n. 40.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 49 bis inserito nella l.r. 40/2009, ad opera della l.r. 1/2019, è emersa la sollecita esigenza di una specificazione del suo ambito di applicazione per i procedimenti contributivi consiliari, prevalentemente rivolti alla qualificazione e valorizzazione dell'identità e del tessuto culturale della Toscana di cui risultano beneficiari associazioni senza scopo di lucro. La natura dei soggetti beneficiari ha fatto ritenere necessario, anche in un'ottica di semplificazione delle procedure, limitare l'applicazione della vigente disposizione dell'articolo 49 bis, che prevede l'acquisizione del DURC sia in sede di concessione che di liquidazione del beneficio economico, ai soli contributi d'importo superiore ai 5.000,00 euro.

Resta fermo, comunque, anche al di sotto di tale importo, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, il controlli a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità, ai sensi della vigente normativa statale e regionale e secondo quanto specificamente stabilito dal "Disciplinare sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (DPR 445/2000)".

Si è inoltre ravvisata la necessità di procedere da subito alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione dei documenti di regolarità contributiva da parte del Consiglio stabilendo quindi l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT.

La legge non comporta oneri finanziari e pertanto non si rende necessaria la predisposizione della relativa relazione tecnico – finanziaria.

La proposta di legge si compone di due articoli il cui contenuto è di seguito specificato

ART. 1 - Modifiche all'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

La norma introduce, all'interno dell'articolo 49 bis della l.r. 40/2009 il comma 1 bis.

Il comma 1 bis limita le procedure di acquisizione del DURC in sede di concessione e di liquidazione del beneficio economico, come previsto dal comma 1 dell'articolo in parola, solo per procedimenti consiliari di concessione di contributi, benefici o sovvenzioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.

ART. 2 - Entrata in vigore

Per le motivazioni sopra esposte la norma stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).